



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2008**

Disposizioni relative all'individuazione di aree da parte dei comuni superiori a 50.000 abitanti, per lo svolgimento di riunioni in luogo aperto al pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Nello Stato retto da istituzioni democratiche, ciascun cittadino gode del diritto di manifestare le proprie idee anche attraverso riunioni in pubblico.

L'Italia, che è una Repubblica democratica, nella sua costituzione proclama: all'articolo 17 «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

Accade, ormai, molto di frequente che, riunioni, manifestazioni in luogo pubblico, si svolgano in piazze e lungo strade del centro cittadino determinando la sostanziale paralisi della circolazione. Tale fenomeno finisce per arrecare gravissimo danno economico alla società civile e a tanti che, poco o nulla, hanno a che fare con le idee, i bisogni, i problemi esternati dai manifestanti.

Si determinano gravi ritardi nei luoghi di lavoro, si impediscono le attività commerciali, si obbligano a lunghe e costose deviazioni i mezzi di trasporto determinando ulteriori intasamenti e blocchi della circolazione.

Accade poi che a volte, e da un po' di tempo in modo sempre più frequente, a coloro che intendono manifestare in termini democraticamente corretti, si aggiungano in maniera più o meno subdola e coperta, gruppi di estremisti che approfittando di riunioni di massa di cittadini democraticamente e correttamente manifestanti, compiano atti violenti contro attività e proprietà private e, assai spesso, aggrediscano verbalmente e con armi proprie e improprie, le Forze del-

l'ordine che si prodigano per il mantenimento della sicurezza e della libertà dei cittadini, violentando in tal modo i diritti democratici di ciascuno.

Si verifica, in tal modo, per quanto detto, che il godimento di un sacrosanto diritto, diventa per la società un disturbo più o meno grave, quando non un danno o peggio un grave pericolo.

Al fine di mantenere inviolato il diritto previsto dalla Costituzione, e contemporaneamente evitare le conseguenze negative per la società, che le manifestazioni, comunque, comportano in modo leggero o pesante, il presente disegno di legge stabilisce che entro tre anni dalla sua promulgazione tutti i comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, debbono individuare, designare e attrezzare un'area, nell'ambito del proprio territorio, destinata alle pubbliche riunioni.

Tale area deve poter disporre di allacciamenti per la corrente elettrica ed erogatori di acqua potabile; deve essere ben collegata dal punto di vista viario con facile accesso e facile uscita, deve disporre di congruo parcheggio e deve consentire e agevolare i collegamenti e le riprese per radio e televisione.

Quest'ultimo accorgimento consentirà la massima pubblicità alla manifestazione senza recare alcun danno a chi non è interessato alla stessa.

Nel complesso, il disegno di legge appare rispettoso del diritto di manifestare pubblicamente, garante del sereno svolgimento della vita sociale, esauriente dal punto di vista organizzativo e certamente in linea con la correttezza democratica e le esigenze di moderna civiltà.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare l'intralcio alle normali attività giornaliere dei cittadini, determinate dalle manifestazioni che si svolgono lungo strade e nell'ambito di piazze situate all'interno dell'abitato comunale, con conseguenze negative anche sul piano del lavoro e dell'economia e con limitazioni alla libertà individuale di cui ciascun cittadino ha diritto, fatti salvi il rispetto della legge e le limitazioni derivanti da esigenze di sanità e sicurezza per la società, i comuni al di sopra dei 50.000 abitanti, individuano un'area nell'ambito del proprio territorio da destinare alle riunioni e manifestazioni in luogo pubblico nel rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche.

### Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i comuni con proprio regolamento, dettano disposizioni per la realizzazione, la manutenzione, la messa in sicurezza e la gestione delle medesime aree, in modo da assicurare l'uso da parte dei cittadini entro il predetto limite dei tre anni dalla data entrata in vigore della presente legge.

2. Alle aree individuate ai sensi della presente legge dovranno fare riferimento tutte le richieste e relative autorizzazioni per manifestazioni di qualsiasi origine o tipo da condursi in luogo pubblico.

